

Notifica di cui all'art. 140 c.p.c. - si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario

Notifica di cui all'art. 140 c.p.c. - si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario

Notifica di cui all'art. 140 c.p.c. -si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale , sentenza 12.03.2004 n. 97)

Corte Costituzionale , sentenza 12.03.2004 n. 97

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 17 marzo 2003 dal Giudice di pace di Correggio nel procedimento civile vertente tra B.D. e l'Impresa Edile "Rocco" di T.R., iscritta al n. 409 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Giudice di pace di Correggio, con ordinanza del 17 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario";

che, nel giudizio a quo, dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità di una opposizione a decreto ingiuntivo, notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., risultando dalla relata di notifica che le relative operazioni, iniziate entro il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, si sono concluse, con l'invio da parte dell'ufficiale giudiziario della prescritta raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.;

che ad avviso del rimettente – il quale richiama la sentenza di questa Corte n. 477 del 2002, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – anche nel caso della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto decadenziale possa conseguire – come appunto si verificherebbe nel caso di specie – al ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante ma all'ufficiale giudiziario.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che – per effetto della sentenza

Notifica di cui all'art. 140 c.p.c. - si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario

n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente – "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario" (sentenza n. 28 del 2004);

che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali – ivi compresa quella censurata dall'odierno rimettente – vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (...), al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" (così, ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);

che pertanto – ed a prescindere dall'evidente erroneità del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, là dove mostra di ritenere che il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 del codice di procedura civile sia rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l'avviso e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione – la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.